



PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2020

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

AVVISO PRELIMINARE D'IRREGOLARITÀ - La Camera di Commercio, nel corso delle operazioni preliminari all'emissione dei ruoli esattoriali, ha rilevato l'omesso e/o incompleto versamento di una o più delle annualità dal 2018 al 2019 da parte di codesta rispettabile impresa. Per ulteriori informazioni in merito, è possibile rivolgersi ai riferimenti operativi riportati in calce alla presente informativa.

Spett.le Impresa,

collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it 'Calcola e paga' si può procedere a calcolare agevolmente l'esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Informazioni generali

Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale¹.

Con la circolare Mise del 15/11/2016 è stata introdotta la riduzione del 50% del diritto annuale prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 rispetto agli importi fissati per il periodo 2011-2014.

Con successivo decreto Mise del 12 marzo 2020 è stato introdotto l'incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2020, 2021 e 2022 (delibera del Consiglio camerale n. 16 del 26 novembre 2019) pari al 20% rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2017, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Si ricorda che il diritto è dovuto da tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e anche da quelli iscritti solo al R.E.A.

L'impresa che ha trasferito la propria sede legale da una provincia ad un'altra, deve versare il tributo alla Camera di Commercio ove era iscritta al 1 gennaio.

Cause di esonero

Non sono tenute al pagamento del Diritto Annuale:

- TUTTE LE IMPRESE per le quali, al 31 dicembre 2019, sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- LE IMPRESE INDIVIDUALI che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre 2019, a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2020.

Quando versare

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**30 giugno 2020**) con la possibilità di **versare entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.



Come versare

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;**
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Compilazione del modello F24

Nella sezione CONTRIBUENTE devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa). Nella sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** indicare:

- CODICE ENTE - sigla della provincia presso la cui Camera di Commercio è iscritta l'impresa o l'unità locale (**LI** per entrambe le provincie di Grosseto e Livorno accorpate);
- CODICE TRIBUTO - **3850**;
- ANNO DI RIFERIMENTO - **2020**;
- IMPORTI A DEBITO - indicare l'importo dovuto complessivamente dall'impresa calcolato come somma dell'importo previsto per la sede e dell'importo relativo alle unità locali iscritte nel registro delle imprese della medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l'importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.

Importi da versare

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale dal definito in misura fissa, con i seguenti valori:

Tipo di Impresa	Sede	Per ogni Unità locale (20%) arrotondato all'unità di euro
Imprese individuali	€ 53,00	N. 1 UL € 11,00 – N. 2 UL € 21,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 66,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 18,00	

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, arrotondato all'unità di euro.



Arrotondamenti

L'importo da versare deve essere arrotondato secondo i criteri stabiliti dalla nota n. 19230 del 03/03/2009 pubblicata sul sito camerale, all'indirizzo www.lg.camcom.it - sezione Diritto Annuale. In particolare si segnala che il versamento da effettuare entro il termine ordinario di pagamento deve essere espresso in unità di euro e per i calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque numeri decimali, mentre il versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza deve essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà irrogata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Le imprese che non hanno versato nei termini quanto dovuto possono - entro un anno dalla scadenza - sanare spontaneamente la violazione commessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando così dell'applicazione di una sanzione ridotta.

Si rammenta che il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, Legge 449/97).

Ulteriori informazioni e riferimenti normativi

Sul sito camerale, all'indirizzo www.lg.camcom.it - sezione Diritto Annuale – è possibile visionare e scaricare la presente informativa, la nota del Mise n. 19230 del 03/03/2009, per l'individuazione dei righi del modello IRAP da considerare ai fini della determinazione del fatturato e per il calcolo degli arrotondamenti, la circolare del Mise n. 0359584 del 15/11/2016 nonché le ulteriori informazioni sull'esazione del diritto annuale e la normativa di riferimento relativamente al tributo ed all'applicazione delle sanzioni in materia.

Riferimenti operativi

Sportello Diritto Annuale Camera di Commercio Maremma e Tirreno

Sede di Livorno: Piazza del Municipio, 48

Sede di Grosseto: Via F.lli Cairoli n. 10

Dal 15 giugno 2020 lo Sportello è aperto presso entrambe le sedi ogni mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dal 22 giugno al 24 luglio è contattabile anche telefonicamente allo 0564 430207.

L'Ufficio resta comunque a disposizione dell'utenza, **per informazioni ed assistenza**, tramite posta elettronica **tutti i giorni (dal lunedì al venerdì)** dalle ore 8.45 alle ore 12.45 all'indirizzo: <mailto:diritto.annuale@lg.camcom.it>

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplifici

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

1) Per unità locale si intende qualsiasi localizzazione diversa dalla sede (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.).

2) Per la definizione di fatturato occorre fare riferimento alla nota n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico sopra richiamata.



ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il **Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI"** predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). *Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide*